



Decreto Aiuti-bis

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9.08.2022 n. 185 il [D.L. 9.08.2022 n. 115](#), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, in vigore dal 10.08.2022.

Il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all'emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d'acquisto, il rilancio degli investimenti.

Quanto ai rincari nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il 4° trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.

In secondo luogo, il decreto azzerava gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il 4° trimestre 2022 e riduce l'IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il 4° trimestre 2022, l'ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel 3° trimestre.

Infine, si prorogano i crediti d'imposta in favore delle imprese anche per il 3° trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell'accisa sui carburanti sino al 20.09.2022.

Quanto all'emergenza idrica, si stanziavano risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell'ambito che non hanno ancora provveduto all'affidamento e l'attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità.

Quanto alle politiche sociali, si dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1.07 al 31.12.2022, inclusa la tredicesima. Si prevede inoltre l'anticipo al 1.10.2022 della rivalutazione delle pensioni, l'estensione del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi.

Infine, è rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

Art. 1

- Per il 4° trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.Mise 28.12.2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 29.11.2008, n. 185, riconosciute sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30.09.2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale

Art. 2

- Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
 - a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'art. 1, c. 75 L. 124/2017;
 - b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992;
 - c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) di età superiore ai 75 anni.
- A decorrere dal 1.01.2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Art. 3

- Fino al 30.04.2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto recesso alla controparte.
- Fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10.08.2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il 4° trimestre 2022

Art. 4

- Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il 4° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
- Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il 4° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il 4° trimestre 2022

Art. 5

- In deroga a quanto previsto dal Dpr 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
- Le disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1.10.2022 al 31.12.2022.
- Al fine di contenere per il 4° trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel 3° trimestre del 2022.

Contributo alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Art. 6

- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 2° trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022.
- Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e dalle stesse autoconsumata nel 3° trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al 3° trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
- Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 3° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- A tali fini, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. Transizione ecologica 21.12.2021, n. 541, e ha consumato, nel 1° trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, c. 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
- Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 2° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 3° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo, nel 2° e 3° trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2° trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 3° trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
- I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31.12.2022. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli.
- In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.
- Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva e dai responsabili dei Caf.
- I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta.

Credito di imposta acquisto carburanti per attività agricola e della pesca

Art. 7

- Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il credito d'imposta del 20% di cui all'art. 18 D.L. 21/2022 si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel 3° trimestre solare dell'anno 2022.

Accisa e Iva su alcuni carburanti

Art. 8

- In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22.08.2022 e fino al 20.09.2022:
 - le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al D.Lgs. 504/1995 dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
 - benzina: 478,40 euro per mille litri;
 - oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 - gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 - gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
 - l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
- In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 22.08.2022 al 20.09.2022.
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 7.10.2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lett. a) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.09.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dalla lett. a) venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dalla medesima lett. a).
- Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 50, c. 1 D.Lgs. 504/1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
- Con determinazione dell'Agenzia delle dogane sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto

Art. 9

- Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'Iva, sostenuto nel 2° quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
- Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
- Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel 2° quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'Iva, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.
- Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Dpr 445/2000, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
- I contributi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Misure fiscali per il welfare aziendale

Art. 12

- Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3 Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600,00.

MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità

Art. 13

- Le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel Registro delle Imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 D.Lgs. 102/2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al medesimo art. 5, c. 4.
- Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro 60 giorni dal 10.08.2022, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.
- Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al punto precedente, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'art. 5, c. 1 D.Lgs. 102/2004, possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità.

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Art. 20

- Per i periodi di paga dal 1.07.2022 al 31.12.2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'art. 1, c. 121 L. 234/2021 è incrementato di 1,2 punti percentuali.
- Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022

Art. 21

- Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
 - a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, per l'anno 2021 è anticipato al 1.11.2022;
 - b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1.01.2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima del 10.08.2022, di 2 punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'art. 1, c. 478 L. 160/2019. L'incremento non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
- L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di € 2.692. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente disposizione, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
- Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente disposizione, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31.12.2022.

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum

Art. 22

- L'indennità una tantum di 200 euro di cui all'art. 31 D.L. 50/2022 è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data del 18.05.2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, c. 121 L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
- L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui all'art. 31 e di cui all'art. 32 D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18.05.2022.

Rifinanziamento Fondo per sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi

Art. 23

- È finanziato con nuove risorse il Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi di cui all'art. 33, c. 1 D.L. 50/2022 per l'anno 2022.

Bonus psicologi

Art. 25

- È finanziato con nuove risorse il bonus psicologi, di cui all'art. 1-quater, c. 3, 4° periodo D.L. 228/2021, per il 2022.

Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti

Art. 27

- È finanziato con nuove risorse per l'anno 2022 il Fondo per bonus trasporti, di cui all'art. 35, c. 1 D.L. 50/2022.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

Art. 30

- INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a € 1.000.000.000 per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli già previsti.

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Insegnanti di ruolo e docenti esperti

Art. 38

- Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo un tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.
- I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di 3 percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili, nel limite del contingente previsto e comunque delle risorse disponibili, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento.
- Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti definito con decreto e comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.
- Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica; la disposizione non si applica ai docenti in servizio all'estero.
- I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva.
- Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Omessi versamenti del contributo straordinario imprese energetiche

Art. 42

- Non si applica la riduzione della sanzione a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 e la riduzione per applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso nel caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese energetiche di cui all'art. 37 D.L. 21/2022:
 - a) dopo il 31.08.2022, per il versamento dell'acconto;
 - b) dopo il 15.12.2022, per il versamento del saldo.
- Per i versamenti del contributo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'art. 13, c. 1, 1° periodo D.Lgs. 471/1997 è applicata in misura doppia.
- L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
- Le disposizioni si applicano dal 10.08.2022.

Entrata in vigore

Art. 44

- Il decreto è in vigore dal **10.08.2022**.